



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezione del Consiglio provinciale di Pordenone

Anno **2014**

Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale

**Presentazione e ammissione delle candidature,
operazioni di votazione, operazioni di scrutinio,
attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti**

Allegato B

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2

Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.

CAPO I ORGANI DELLA PROVINCIA

ART. 1

(Oggetto)

1. In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle province e il relativo procedimento elettorale.

ART. 2

(Organi della provincia)

1. Sono organi della provincia l'assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.

ART. 3

(Assemblea dei sindaci)

1. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

2. Con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale.

3. L'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo, eventualmente previsti dallo statuto.

4. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della provincia.

ART. 4

(Composizione del consiglio e della giunta provinciali)

1. Il consiglio provinciale è composto da:
 - a) ventidue consiglieri nelle province con popolazione sino a 200.000 abitanti;
 - b) ventiquattro consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;
 - c) ventisei consiglieri nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti;
 - d) trenta consiglieri nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti.
2. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori non superiore a due.
3. Il presidente della provincia nomina tra gli assessori il vicepresidente.
4. Ai fini della presente legge, la popolazione delle province e dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

ART. 5

(Modalità di elezione degli organi)

1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.
2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

ART. 6

(Durata del mandato)

1. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di fissazione della data delle elezioni e sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio e restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei successori.

ART. 7

(Disposizioni sugli incarichi)

1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell'assemblea dei sindaci assunti in attuazione della presente legge sono esercitati a titolo gratuito.
2. Agli amministratori provinciali spetta, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del loro mandato con le modalità e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

ART. 8

(Convocazione e presidenza dei consigli provinciali)

1. Il presidente della provincia convoca e presiede il consiglio provinciale.
2. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal consigliere provinciale più anziano di età.

ART. 9

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente della provincia comportano la decadenza della giunta e l'elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta.
2. Le dimissioni del presidente della provincia sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 10

(Mozione di sfiducia costruttiva)

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del presidente della provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia e deve contenere la proposta di un nuovo presidente della provincia e di una nuova giunta.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

ART. 11

(Scioglimento e sospensione del consiglio provinciale)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, per lo scioglimento e la sospensione del consiglio provinciale trova applicazione l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale).

CAPO II ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE

SEZIONE I ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 12

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

ART. 13

(Liste degli elettori)

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura della struttura regionale competente in materia elettorale entro il terzo giorno antecedente la data della votazione.
2. Nelle liste, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune presso il quale l'elettore esercita il mandato elettivo.
3. La struttura regionale competente in materia elettorale, entro il secondo giorno precedente la votazione, trasmette le liste degli elettori all'ufficio elettorale provinciale.
4. Le variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 sono comunicate all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 8.00 del giorno della votazione.

ART. 14

(Fissazione della data delle elezioni e convocazione dei comizi elettorali)

1. Le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre.
2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 20 agosto, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.
3. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali con proprio decreto che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni.
4. Il decreto dell'assessore regionale è trasmesso al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali e provvedono a farlo pubblicare all'albo pretorio del comune.

ART. 15

(Ufficio elettorale provinciale)

1. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso l'amministrazione provinciale interessata è costituito l'ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, e composto di altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.
2. L'ufficio elettorale provinciale svolge tutte le operazioni connesse con il procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.

ART. 16

(Liste dei candidati)

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
2. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione qualora tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi sia presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la struttura regionale competente in materia elettorale comunica all'ufficio elettorale provinciale la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali della provincia.
4. Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.

ART. 17

(Dichiarazione di accettazione della candidatura)

1. Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale dichiara di accettare la candidatura.
2. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.

ART. 18

(Presentazione e ammissione delle liste dei candidati)

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale sono presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. La presentazione di una lista di candidati avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente:
 - a) la denominazione della lista;
 - b) l'elenco dei candidati;
 - c) le firme dei sottoscrittori.
3. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegare le dichiarazioni di accettazione della candidatura rese dai singoli candidati ai sensi dell'articolo 17.
4. Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature decidendo in ordine all'ammissione delle stesse entro lo stesso giorno.
5. Nell'esaminare la regolarità delle candidature l'ufficio verifica in particolare che le liste siano state presentate nei termini prescritti, che siano formate secondo quanto previsto dall'articolo 16, che le dichiarazioni di presentazione contengano gli elementi previsti dal comma 2 e che alle stesse siano state allegare le dichiarazioni di accettazione della candidatura.
6. Dopo l'ammissione delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse.

ART. 19

(Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati.**Caratteristiche delle schede di votazione)**

1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali; il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.
2. Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale, secondo le fasce stabilite dall'articolo 22, comma 2.
3. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, verticalmente e in misura omogenea, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata.

ART. 20**(Votazione)**

1. La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l'ufficio elettorale provinciale.
2. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale può decidere di effettuare la votazione con appello nominale seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.
3. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
4. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
5. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.

ART. 21**(Modalità di espressione del voto)**

1. Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

ART. 22**(Voto ponderato e indice di ponderazione)**

1. Il voto di ciascun elettore, sia di lista che di preferenza, viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica.
2. Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
 - b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
 - f) comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
3. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dal

comma 2 è determinato dalla struttura regionale competente in materia elettorale, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.

4. La struttura regionale competente in materia elettorale trasmette la tabella con gli indici di ponderazione all'ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.

ART. 23

(Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti)

1. Alle ore 18.00 il presidente dell'ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.
2. Dopo la chiusura della votazione, l'ufficio elettorale provinciale accerta il numero dei votanti, sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.
3. Il presidente e uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono in una busta che viene chiusa e firmata sui lembi di chiusura.

ART. 24

(Scrutinio e operazioni di riscontro)

1. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, sentiti gli altri componenti, decide sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.
3. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali.
4. Terminato lo scrutinio, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
 - b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;
 - c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.
5. Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:
 - a) le schede contenenti voti validi;
 - b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.
6. Le buste di cui al comma 5 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.

ART. 25

(Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Ultimate le operazioni previste dall'articolo 24, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti da ciascuna lista;
 - b) determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti da ciascun candidato;
 - c) attribuisce i seggi alle liste.
2. Per attribuire i seggi alle liste l'ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:
 - a) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
 - b) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;
 - c) attribuisce i seggi che rimangono non assegnati alle liste sulla base dei più alti resti; a tal fine, si considerano resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inutilizzati per insufficienza di candidati; in caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.
3. Determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

ART. 26

(Verbale dell'ufficio elettorale provinciale)

1. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale provinciale, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili i componenti l'ufficio.
3. Un esemplare del verbale, inserito, con le tabelle di scrutinio, in una busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, è trasmesso, insieme alle buste contenenti rispettivamente la lista degli elettori, le schede valide e le schede bianche, nulle e con voti contestati e non attribuiti, alla struttura regionale competente in materia elettorale. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.

ART. 27

(Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe)

1. La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.
2. Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.
3. In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.

SEZIONE II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 28

(Termini e modalità dell'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale)

1. L'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine indicato al comma 1.
4. In caso di mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine indicato al comma 1, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 11.
5. Nei casi previsti dall'articolo 9 il consiglio è convocato dal vicepresidente, per l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dell'ufficio o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

ART. 29

(Surroga degli assessori provinciali)

1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia individuale, o per altra causa, provvede il consiglio provinciale, su proposta del presidente della provincia.
2. In caso di elezione di un nuovo assessore trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

CAPO III CENTRALI DI COMMITTENZA

ART. 30

**(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di
committenza)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente:

<<1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.>>.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di ordinamento delle province e di elezioni comunali.

ART. 32

(Spese per l'elezione del consiglio provinciale)

1. Le spese per l'organizzazione tecnica dell'elezione del consiglio provinciale sono a carico dell'amministrazione provinciale interessata.

2. La struttura regionale competente in materia elettorale fornisce con oneri a carico dell'amministrazione regionale:

- a) le liste degli elettori;
- b) la modulistica e le istruzioni connesse con il procedimento elettorale.

ART. 33

(Norma transitoria)

1. Gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili. Dopo l'elezione del consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di scioglimento anticipato dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'elezione del nuovo consiglio provinciale nel periodo previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Entro sei mesi dall'elezione del nuovo consiglio provinciale la provincia adegua il proprio statuto e il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale alle norme contenute nella presente legge.

4. Agli organi delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

ART. 34

(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013 in materia di elezioni comunali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2014 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.>>.

ART. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
 - b) la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);
 - c) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
 - d) la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
 - e) il comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali);
 - f) i commi 35, 36, 37, 38 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
 - g) l'articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

ART. 36

(Norma finanziaria)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

ART. 37

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 22)

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 22, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), oppure d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

(Omissis) (...)

TITOLO III Sistema elettorale

(Omissis) (...)

ART. 23

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

(Omissis) (...)

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

(Omissis) (...)

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

TITOLO I Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

Capo I Disposizioni generali

(...)

(Omissis)

ART. 5

(Autenticazioni previste dalla presente legge)

(...)

(Omissis)

2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.

4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

(Omissis) (...)

ART. 6

(Autenticazioni)

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

(Omissis) (...)

CAPO II SISTEMA ELETTORALE

(Omissis) (...)

ART. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

(Omissis) (...)

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

(Omissis) (...)

ART. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

(Omissis) (...)

5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

(...)

(Omissis)

TITOLO II PROCEDIMENTO ELETTORALE

(...)

(Omissis)

CAPO II UFFICI ELETTORALI

(...)

(Omissis)

ART. 22

(Ufficio elettorale di sezione)

(...)

(Omissis)

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.

(...)

(Omissis)

ART. 26

(Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)

(...)

(Omissis)

4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

CAPO III PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 27

(Dichiarazione di presentazione delle candidature)

(Omissis) (...)

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.

(Omissis) (...)

ART. 28

(Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)

(Omissis) (...)

3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

(Omissis) (...)

5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

ART. 29

(Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)

(Omissis) (...)

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:
 - a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
 - b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

ART. 30

(Contrassegno delle liste dei candidati)

(...)

(Omissis)

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:

- a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
- b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
- c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.

(...)

(Omissis)

ART. 31

(Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)

(...)

(Omissis)

2. La segreteria del comune:

- a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
- b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
- c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.

(...)

(Omissis)

ART. 33

(Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale)

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restan-

do la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.

(Omissis) (...)

ART. 35

(Decisioni finali e operazioni di sorteggio)

1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.

2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.

3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.

(Omissis) (...)

CAPO IV VOTAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

(Omissis) (...)

ART. 45

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

(Omissis) (...)

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;

(Omissis) (...)

d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;

(Omissis) (...)

SEZIONE II OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 46

(Durata della votazione)

1. La votazione si svolge dalle ore 08.00 alle ore 22.00 della domenica.

(...)

(Omissis)

ART. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

(...)

(Omissis)

ART. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

(...)

(Omissis)

ART. 53

(Casi particolari nel corso della votazione)

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

(...)

(Omissis)

CAPO V

SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART. 62

(Operazioni di scrutinio)

(...)

(Omissis)

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

ART. 63

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
 - a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
 - c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.

(Omissis) (...)

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 64

(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
 - a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
 - b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
 - c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
 - d) espressi numericamente anziché nominativamente;
 - e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di prefe-

renza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 65

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

(...)

(Omissis)

ART. 67

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

(...)

(Omissis)

4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

(...)

(Omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Omissis) (...)

Capo VIII Dei ricorsi

* Articolo sostituito
dall'art. 1
della l. 1147/1966

ART. 82 ¹ ² *

† Comma così sostituito
dall'art. 34, c. 23, lett. a)
del d.lgs. 1.9.2011, n. 150

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. †

‡ Comma così modificato
dall'art. 34, c. 23, lett. b),
del d.lgs. 150/2011

2. [La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile.] ‡³ La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

** Comma così sostituito
dall'art. 34, c. 23, lett. c)
del d.lgs. 150/2011

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.**

†† Commi abrogati
dall'art. 34, c. 23, lett. c),
del d.lgs. 150/2011

4. ††
5. ††
6. ††
7. ††
8. ††

†† Articolo inserito
dall'art. 1
della l. 1147/1966
e poi abrogato
dall'art. 34, c. 23, lett. e),
del d.lgs. 150/2011

ART. 82/2 ⁴ ††

¹ Ai sensi dell'art. 7, c. 2, della l. 1147/1966 l'articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della provincia.

² Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della l. 17.2.1968, n. 108, l'articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della Regione. Si veda, riguardo all'applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia dell'art. 19 della l. 108/1968, la sentenza della Corte costituzionale 12.12.1994, n. 438.

³ Organo soppresso: Si vedano ora gli artt. 41, c. 1, 69 e 70 del d.lgs. 267/2000.

⁴ Si veda la nota n. 1.

ART. 82/3^{5 *}

*Articolo inserito dall'art. 1 della l. 1147/1966 e poi abrogato dall'art. 34, c. 23, lett. e), del d.lgs. 150/2011

ART. 83^{6 †}

† Articolo sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. a), dell'allegato 4, del d.lgs. 104/2010

1. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

ART. 84^{7 ‡}

‡ Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 1147/1966 modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 104/2010 e poi abrogato dall'art. 34, c. 23, lett. e), del d.lgs. 150/2011

ART. 85

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il [Prefetto]⁸ provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
2. Le elezioni saranno rinnovate [entro tre mesi] dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.⁹
3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature [o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 36]¹⁰, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 60.¹¹

⁵ Si veda la nota n. 1.

⁶ Gli articoli da 83/2 a 83/12 sono stati abrogati dal Codice del processo amministrativo [d.lgs. 104/2010, allegato 4, art. 2, c.1, lett. b)]. Si vedano pertanto in materia di ricorsi elettorali le disposizioni ivi contenute.

⁷ Si veda la nota n. 1.

⁸ Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

⁹ La disposizione dev'essere, ora, opportunamente coordinata con gli articoli 1, 2 e 3 della l. 182/1991. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 7, cc. 1-2, della l.r. 10/1999.

¹⁰ L'art. 36 è stato abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993.

¹¹ Si veda la nota n. 9.

Capo IX Delle disposizioni penali ¹²

ART. 86

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹³, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 87

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁴.
2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 ¹⁵.

* Articolo inserito dall'art. 2, c. 5, della l. 16/1992

ART. 87 BIS *

1. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura

¹² Ai sensi dell'art. 3 della l. 10.8.1964, n. 633, le norme previste dall'art. 95 del d.P.R. n. 361/1957, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

¹³ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

¹⁴ Si veda la nota n. 13.

¹⁵ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata l. 689/1981.

espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi tre anni.

ART. 88

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁶.

ART. 89

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'articolo 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 ¹⁷. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 90

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁸.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. *

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500

* Commi sostituiti dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 1), della l. 2.3.2004, n. 61

¹⁶ Si veda la nota n. 13.

¹⁷ Si veda la nota n. 15.

¹⁸ Si veda la nota n. 13.

euro a 2.000 euro. *] ¹⁹.

[†] Comma abrogato dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 2), della l. 61/2004

4. †

ART. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92 ²⁰

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ²¹.
2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

[†] Comma modificato dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 1), della l. 61/2004

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ²². ‡

^{**} Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 2), della l. 61/2004

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro. ^{**}

ART. 94

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da

¹⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 23.11.2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, come sostituito dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 1), della l. 2.3.2004, n. 61. Si veda il c.p., Libro II, Titolo VII, Capi III e IV.

²⁰ La competenza relativamente alle fattispecie punite ai sensi del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

²¹ La misura dell'ammenda è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 nonché dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

²² Si veda la nota n. 13.

lire 1.000.000 a lire 4.000.000 ²³.

ART. 95

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 ²⁴.
2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ²⁵.

ART. 96

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ²⁶.
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi. *
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ²⁷. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ²⁸.
5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ²⁹.

* Comma inserito dall'art. 17, c. 1, della l. 53/1990

²³ Si veda la nota n. 13.

²⁴ Si veda la nota n. 13.

²⁵ Si veda la nota n. 13.

²⁶ Si veda la nota n. 13.

²⁷ Si veda la nota n. 13.

²⁸ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Per effetto dell'art. 24, c.p., l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

²⁹ Si veda la nota n. 28.

ART. 97

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso [del certificato elettorale]³⁰, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000³¹.
2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali]³², è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000³³.

ART. 98

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o]³⁴ di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92 e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000³⁵.
2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda]³⁶.

ART. 100

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

³⁰ Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

³¹ Si veda la nota n. 28.

³² Si veda la nota n. 30.

³³ Si veda la nota n. 28.

³⁴ Si veda la nota n. 30.

³⁵ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

³⁶ Comma da intendersi implicitamente abrogato. L'appendice della scheda di votazione è stata abolita dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. 161/1976, convertito dalla l. 240/1976.

ART. 101

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale [o dalla Giunta provinciale amministrativa]³⁷, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. [Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale]³⁸.

ART. 103³⁹

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

1. [Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco].

³⁷ Organo soppresso.

³⁸ La Corte Costituzionale, con sentenza 17-23.7.1980, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma.

³⁹ Articolo da intendersi implicitamente abrogato, per effetto dell'entrata in vigore della l. 81/1993 che ha introdotto l'elezione diretta del Sindaco.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

ART. 1 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

(Omissis) (...)

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

(Omissis) (...)

CAPO II

Documentazione amministrativa

(Omissis) (...)

SEZIONE IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

(Omissis) (...)

ART. 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'articolo 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

(...)

(Omissis)

SEZIONE V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

ART. 46 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di

* Lettera modificata dall'art. 49, c. 1, lett. a), d.P.R. 14.12.2002, n. 313

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; *

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

* Lettera modificata
dall'art. 49, c. 1, lett. b),
d.P.R. 313/2002

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

ART. 47 (R)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

(Omissis) (...)